

## Rassegna del 24/02/2012

### **ADAPT**

24/02/12 Sole 24 Ore

6 Analisi - Ora procedere sui profili formativi

*Tiraboschi Michele*

1

## ANALISI

# Ora procedere sui profili formativi

**POCHI I MINORENNI**

La maggior parte dei contratti di apprendistato è stata attivata per la classe di età 18-24 anni di **Michele Tiraboschi**

**F**are scuola in apprendistato. Sembrava una utopia, ai tempi della legge Biagi. Una di quelle riforme che "in Italia non si realizzeranno mai"; che "solo i tedeschi possono fare". Del resto come dare torto agli scettici. Dal 2003 ad oggi solo due regioni (Lombardia e Veneto) hanno provato, sulla carta, a fare decollare questo apprendistato europeo che, allo stato, e non è certo un caso, funziona solo nella provincia autonoma di Bolzano.

Eppure un segnale, e anche forte, che qualcosa sta cambiando c'è. Lo schema di accordo nazionale per l'apprendistato di primo livello, che permette di conseguire la qualifica triennale o il diploma professionale, ha avuto il via libera dalla Conferenza delle Regioni. Ora il testo passerà all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni per una sua approvazione, sentite le parti sociali. A seguire, dovremo attendere l'intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva che in alcuni casi si è già mossa.

Il "nuovo" apprendistato di primo livello, rispetto al modello mai attuato di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 276 del 2003, è ammesso per conseguire non più solo una qualifica triennale (del sistema di istruzione e formazione) ma anche, ed è una novità, un diploma quadriennale regionale. Di conseguenza la durata massima del contratto, o meglio della fase formativa del contratto, strettamente legata al titolo da conseguire, è pari rispettivamente a tre e

quattro anni.

Dilatata rispetto al passato è anche la fascia di età degli apprendisti di primo livello, non più solo minorenni, ma giovani tra i 15 e i 25 anni.

Lo schema approvato dalla Conferenza delle Regioni, riprendendo i contenuti del Repertorio nazionale istituito con l'intesa Stato - Regioni del 27 luglio 2011 e integrato con quella del 19 gennaio 2012, individua 22 qualifiche e 21 diplomi regionali e i relativi standard minimi formativi, così da garantire uniformità sul territorio nazionale; figure queste che potranno poi essere ulteriormente articolate in specifici profili regionali. L'accordo fissa un monte minimo di 400 ore annue per l'attività di formazione - interna o esterna all'azienda - lasciando aperta la possibilità, per gli apprendisti over 18 (che dunque non sono più in diritto-dovere) di uno "sconto" per il riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui già sono in possesso.

L'ulteriore passaggio previsto dall'articolo 3 del Testo Unico dell'apprendistato è la regolamentazione da parte delle Regioni dei singoli profili formativi realizzabili sul territorio oltre, ovviamente, alla disciplina del rapporto di lavoro da parte della contrattazione collettiva. La palla passa quindi alle Regioni, che dovranno specificare diplomi e qualifiche che vorranno attuare nel proprio territorio, tra quelle definite nell'accordo, specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare ai ccnl per la definizione dell'ulteriore quota "aziendale" di formazione e delle rispettive modalità di attuazione.

Certo, molto si dovrà lavorare sugli aspetti formativi, specie in questa tipologia di apprendistato, vista la percentuale assai deludente, segnalata dall'ultimo mo-

nitoraggio Isfol, di apprendisti in formazione pubblica che, a parte significative eccezioni, si è attestata nel 2010, come dato nazionale, al 25,2%. Le Regioni, comunque, che tanto hanno ceduto nella riforma sulla tipologia professionalizzante, dimostrano di voler attuare l'apprendistato di primo livello, e in tempi inaspettatamente rapidi. Ma le parti sociali? Ad oggi sono pochissimi i contratti che hanno recepito il Testo Unico, sembrano dunque loro, stavolta, a non rispettare quella tabella di marcia, invero serrata, ma comunque concordata, scandita dal d.lgs. n. 167/2011. Unica importante eccezione il ccnl degli studi professionali, recentemente approvato e che potrebbe in ogni caso consentire una prima importante attuazione della riforma (si pensi alla figura della segretaria).

Superati così gli aspetti tecnico-giuridici, che pure avevano impedito l'avvio dell'apprendistato della riforma Biagi, resta poi certamente da affrontare la questione culturale. I dati dell'Isfol rivelano infatti che, nel 2010, la maggior parte dei contratti di apprendistato è stata attivata per la classe di età 18 - 24 anni (e sono molti diminuiti, di oltre il 50%, i contratti con i minori), laddove, ad esempio, in Germania, la maggior parte dei contratti viene stipulata in favore di 17enni e del tutto esiguo è il numero degli apprendisti di età superiore ai 21 anni. Minori in apprendistato, è questa, forse, la vera utopia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

